

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 22 gennaio 1998. — Presidenza del presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Alberto La Volpe ed il Sottosegretario di Stato per la sanità Monica Bettoni Brandani.

La seduta comincia alle 13,45.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito in data 21 gennaio 1998 tale richiesta alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 marzo 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dà il benvenuto al deputato Paola Manzini, chiamata a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Mario Oliverio, dimissionario.

Parere su atti del Governo.

Schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico « La Biennale di Venezia »

in persona giuridica privata denominata « Società di cultura la Biennale di Venezia » in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 1998.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, esprimendo il parere sugli emendamenti presentati (*vedasi Allegato 2*), ricorda che la proposta di parere favorevole depositata è priva di osservazioni o condizioni, poiché lo schema in esame recepisce nel suo contenuto le considerazioni e gli emendamenti presentati al disegno di legge « Disciplina della Società di cultura La Biennale di Venezia », approvato dal Senato e dalla VII Commissione della Camera in sede referente.

Rileva che l'unica perplessità che potrebbe sorgere riguarda la necessità di un iter rapido per l'esame del provvedimento legislativo che recepisce l'ex articolo 26 del suddetto disegno di legge in merito alle disposizioni tributarie. A tal proposito, fa presente quanto già precisato nella premessa della proposta di parere, dove si chiarisce che la disciplina tributaria de La Biennale è contenuta nell'emendamento del Governo al disegno di legge « Dispo-

sizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario» (A.S. 2574), attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato in sede deliberante.

Passando all'esame degli emendamenti presentati, constata che emergono due ordini di problemi, il primo relativo al rapporto tra la partecipazione del settore pubblico e di quello privato in seno al Consiglio di amministrazione, il secondo relativo alle attività permanenti ed alle attività temporanee de La Biennale.

Relativamente al primo aspetto, richiama quanto precisato dal Presidente Vincenzo Cerulli Irelli nel corso della precedente seduta sulla privatizzazione degli enti pubblici, intesa come cessazione della disciplina di diritto pubblico ed applicazione a tali enti della normativa del codice civile. Fa, inoltre presente, l'importanza della presenza dei soggetti privati, che vogliano contribuire con atti di liberalità alle attività culturali de La Biennale: tale presenza non può, allo stato, però, riflettersi in una composizione del Consiglio di amministrazione diversa da quella proposta dal Governo.

Quanto al secondo aspetto, invece, rileva che già nello schema di decreto emerge chiaramente che i direttori di settore possono anche non essere i curatori delle manifestazioni temporanee de La Biennale. Ritiene che l'impostazione dello schema di decreto in titolo sia preferibile al dualismo proposto dall'onorevole Bonato tra settori permanenti ed iniziative culturali a carattere temporaneo.

Per quanto riguarda, poi, la proposta di inserire un ulteriore settore per le attività permanenti di proposta e dibattito internazionale sui grandi temi che attraversano la vita culturale nel mondo (emendamento Bonato 2), fa presente che la previsione di sei settori di attività culturale e di un settore permanente di ricerca, rappresentato dall'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), è da ritenersi esaustiva. Non è necessario aggiungere all'ASAC una distinta sezione

che, per le sue funzioni promozionali, investe trasversalmente tutti i settori de La Biennale.

Conclude, pertanto, esprimendo parere negativo su tutti gli emendamenti presentati.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Alberto LA VOLPE, concordando con le osservazioni del relatore, aggiunge, relativamente alla presenza dei privati all'interno della Società di cultura, che essa è un ente privato il cui « socio di maggioranza » è un soggetto pubblico con maggioranza pubblica. Richiamando anch'egli le osservazioni del Presidente Vincenzo Cerulli Irelli nella precedente seduta, ribadisce la necessità della presenza pubblica nella fase di avvio del processo di privatizzazione di un ente pubblico, rinviando ad una maggiore ed auspicabile futura partecipazione dei privati l'ulteriore evoluzione normativa.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI esprime apprezzamento sulla proposta di parere del relatore, ricordando di aver partecipato all'esame del disegno di legge il cui contenuto è oggi recepito nello schema di decreto in titolo. Preannuncia voto contrario sugli emendamenti presentati, condividendo pienamente le osservazioni del relatore Fabrizio Bracco e del Sottosegretario Alberto La Volpe. Apprezza, però, il confronto leale e proficuo che si è sviluppato con l'opposizione sul provvedimento in esame.

Il deputato Raffaele MAROTTA condivide le linee fondamentali del provvedimento del Governo e le osservazioni formulate dal relatore Fabrizio Bracco sugli emendamenti. Ribadisce la sua posizione — annunciata nella precedente seduta — sulla necessità che in futuro sia garantita la maggiore partecipazione dei soggetti privati nel patrimonio dell'ente è, quindi, nella gestione e nel Consiglio di amministrazione.

Il deputato Franco BONATO, richiamandosi alle considerazioni del relatore

sui suoi emendamenti, fa presente, a nome del gruppo di Rifondazione Comunista, la necessità di chiarire meglio la distinzione, peraltro già presente nel testo del Governo, tra direttore di settore e curatore di manifestazioni temporanee.

Precisa, poi, che è opportuno inserire nel parere l'esigenza di rappresentare una attività ulteriore de La Biennale, ritenendo che il rinvio allo Statuto – previsto all'articolo 13, comma 2, dello schema di decreto – per la definizione di ulteriori campi di ricerca non possa considerarsi esaustivo della suddetta esigenza.

Il deputato Raffaele MAROTTA non condivide la necessità della creazione di un ulteriore settore di attività della Biennale che concerne una funzione trasversale che è già nelle competenze dei singoli settori.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI, associandosi alle osservazioni del relatore Fabrizio Bracco, dichiara di non condividere l'emendamento Bonato.³ in quanto la soppressione proposta – all'articolo 15, comma 1 – delle parole « presso la quale i direttori », fino alle parole « a carattere continuativo », fa venir meno la interdisciplinarietà che si vuole garantire tra i vari settori de La Biennale.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, raccogliendo le osservazioni fin qui svolte, ritiene di poter inserire nel parere le seguenti osservazioni: a) « *prevedere con maggiore chiarezza forme di collaborazione permanente con istituzioni, università e centri culturali internazionali, anche al fine di promuovere forme di scambio tra i vari settori artistici, coerenti con le esigenze di multidisciplinarietà che caratterizzano le arti contemporanee* »; b) « *chiarire meglio la possibilità di distinguere i direttori delle attività permanenti, che costituiscono le attività fondamentali dell'Ente, dai curatori delle manifestazioni temporanee, precisandone meglio le competenze* ».

La Commissione concorda.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione l'emendamento Magnalbò ed altri 1.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, prendendo, altresì, atto del ritiro degli emendamenti del deputato Franco Bonato 2, 3 e 4, pone in votazione il parere nel testo così come riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate:

« LA COMMISSIONE

considerato che:

1) l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce al Governo la delega per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici nazionali;

2) la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11, tra gli enti oggetto dei provvedimenti di riordino, si riferisce specificamente agli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza;

3) tra i principi e i criteri della delega si indicano la trasformazione di tali enti in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, la razionalizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione;

4) con tale riordino si pongono le basi per una riforma, da tempo attesa, dei diversi strumenti di intervento pubblico nella produzione e nella diffusione della cultura;

5) per gli enti della Presidenza del Consiglio, in particolare per quelli operanti nel settore dello spettacolo, si è preferito procedere per singoli decreti, pur nel quadro di una coerente e unitaria visione delle forme e delle modalità dell'iniziativa pubblica;

6) tra i principali elementi di novità del disegno del Governo sono da segnalare: *a)* la scelta di trasformare gli enti in persone giuridiche di diritto privato, ritenendo questa particolare forma giuridica più adeguata agli obiettivi di qualità ed efficienza che si vogliono raggiungere; *b)* la semplificazione degli organi, riducendone numero e componenti; *c)* la chiara separazione tra gestione e direzione culturale con la costituzione di organi distinti. Tali criteri rispondono pienamente ai criteri indicati nella delega;

7) la Biennale di Venezia, nata nel 1893 come esposizione internazionale d'arte, trasformata in Ente autonomo nel 1930, ha ricevuto la sua attuale disciplina nel 1973 con la legge n. 438;

8) ad oltre venti anni da tale intervento legislativo, l'organizzazione complessiva, la struttura e l'ordinamento giuridico della Biennale richiedono un nuovo intervento organico, tale da adeguare l'Ente, il cui grande prestigio è universalmente noto, alle nuove esigenze dell'attuale contesto sociale e culturale, nazionale e internazionale;

9) di tali necessità sono da tempo consapevoli il mondo della cultura, le forze politiche e l'opinione pubblica più avvertita, tanto che da tempo si dibattono ipotesi di riforma dell'Ente e già nelle passate legislature sono state presentate proposte di legge modificative degli attuali assetti;

10) il Governo, deciso ad intervenire sull'assetto complessivo dell'Ente evitando il ricorso a misure parziali, ha presentato fin dal settembre 1996 un disegno di legge « Disciplina della società di cultura Biennale di Venezia ». Il testo del Governo è stato esaminato e licenziato nel maggio 1997 dal Senato ed ha iniziato il suo iter alla Camera, dove è stato esaminato dalla VII Commissione ed inviato per la definitiva approvazione all'Aula;

11) lo schema di decreto riprende integralmente, salvo per le norme di carattere tributario (*ex* articolo 26 del

disegno di legge), il testo ampiamente vagliato dal Senato e dalla Camera, con tutte le modifiche che sono state apportate nel corso del dibattito parlamentare;

12) il Governo ha inteso esercitare legittimamente la delega sopraggiunta con la legge 15 marzo 1997, n. 59 per favorire una più rapida entrata in vigore del testo vagliato dalle Camere, facendo così uscire da uno stato di grave incertezza una delle principali istituzioni culturali del Paese;

13) le disposizioni tributarie, finalizzate ad agevolare la partecipazione dei privati, non inserite in questo provvedimento per difetto di delega, sono già state presentate come emendamento del Governo al disegno di legge « Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario » (A.S. 2574) attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato in sede deliberante:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) prevedere con maggiore chiarezza forme di collaborazione permanente con istituzioni, università e centri culturali internazionali, anche al fine di promuovere forme di scambio tra i vari settori artistici, coerenti con le esigenze di multidisciplinarietà che caratterizzano le arti contemporanee;

b) chiarire meglio la possibilità di distinguere i direttori delle attività permanenti, che costituiscono le attività fondamentali dell'Ente, dai curatori delle manifestazioni temporanee, precisandone meglio le competenze ».

Schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 1998.

Il senatore Michele BONATESTA rileva che il provvedimento in esame rappresenta una profonda distorsione, se non addirittura un abuso, dei pur ampi poteri che la legge 15 marzo 1997, n. 59 ha delegato al Governo.

Richiamando le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge n. 59 del 1997 tra le quali vi è una stretta correlazione, fa presente che le modificazioni all'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al fine di migliorarne la capacità di operare come « strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario », non possono essere operate in assenza di un trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997.

Dopo aver ricordato il processo di regionalizzazione del settore sanitario, rileva che in tale quadro è maturata la decisione di costituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, definita con chiarezza dal Ministro per la funzione pubblica pro tempore come « il necessario momento di raccordo tra le competenze statali e le competenze regionali e collocato perciò in una posizione di terzietà, destinata a consentirgli di svolgere in modo autonomo il suo ruolo di servizio di ausiliarità tanto nei confronti dello Stato quanto nei confronti degli organismi regionali ».

Ritiene che il riordino delle funzioni dell'Agenzia con il provvedimento in esame deve essere valutato sotto un profilo di coerenza e armonizzazione con i nuovi criteri introdotti dalla legge n. 59 del 1997, in relazione all'indubbia finalità di ampliamento delle competenze regionali che con dette leggi il Parlamento ha inteso perseguire. Rileva, a tal proposito, che - rispetto alle originarie funzioni di collaborazione, consulenza e supporto nei confronti delle regioni - vengono con il testo all'esame introdotti nuovi compiti del tutto diversi, finalizzati al controllo e alla predisposizione di veri e propri interventi correttivi sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi da parte delle

stesse regioni: in luogo del decentramento di funzioni verso le regioni sembrerebbe attuarsi un processo inverso di accentuazione delle funzioni di competenza statale.

Tale innovazione desta perplessità sul duplice piano della compatibilità di dette funzioni sia con i criteri fissati dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, sia con la sfera delle competenze attribuite alle regioni dalla Carta Costituzionale.

Richiama la sentenza n. 128 del 24 marzo 1994 in cui la Corte Costituzionale ha sostenuto che il decreto legislativo 266/1993 non si poneva in contrasto con l'esigenza che fossero garantite pienezza ed effettività delle funzioni regionali in materia sanitaria. In particolare, la Corte ritenne escluse le competenze conferite al Ministero della sanità in ordine alla verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e le attribuzioni riconosciute all'Agenzia in ordine ai compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi nonché di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione e nelle forniture fossero tali da configurare forme di controllo in senso proprio, diverse da quelle delineate in sede costituzionale e pertanto suscettibili di limitare indebitamente l'autonomia regionale.

Conseguentemente il conferimento di siffatte nuove attribuzioni all'Agenzia sembrerebbe destinato a riaprire inevitabilmente un nuovo contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale.

Fa presente la discrepanza tra dotazione organica e dotazione di fatto del personale dell'Agenzia, a cui si aggiunge l'insufficienza delle risorse finanziarie dell'Agenzia.

Per quanto concerne, poi, le modifiche delle norme sulla composizione degli organi e sulla loro durata (nel decreto legislativo si introduce il limite di età di settanta anni per tutti i componenti degli organi dell'Agenzia), fa presente che tale limite di età dalla cessazione dalla carica non ha precedenti nella disciplina normativa concernente istituzioni analoghe all'Agenzia.

Né potrebbe ritenersi che il pertinente riferimento normativo sia da ricercare nelle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, riguardante il limite di età per l'esercizio delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere fissato in 70 anni, perché si tratta in tale caso di un rapporto di lavoro rinnovabile e perciò diverso rispetto a quello del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressamente dichiarato non rinnovabile dalle norme istitutive della stessa Agenzia.

Quanto all'attuale Direttore dell'Agenzia, che, a seguito della nomina disposta con DPCM 2 novembre 1994, è stato assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale avente decorrenza 2 gennaio 1995, ai sensi dell'attuale disciplina normativa dettata dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, rileva che tale contratto, per espressa pattuizione, può risolversi, oltre che in caso di assenza o impedimento che si protragga oltre sei mesi, solo quando « ricorrono gravi motivi inerenti alla regolarità della gestione o all'osservanza di disposizioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ». In queste circostanze, il contratto stabilisce che « nulla è dovuto al Direttore a titolo di indennità di recesso ». Poiché è il decreto legislativo che induce al recesso e non la volontà o il comportamento del Direttore, occorre stabilire con chiarezza il diritto di quest'ultimo ad ottenere l'indennità di recesso.

Per quanto concerne i componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo e la loro durata in carica limitata ad un triennio, si deve sottolineare che per la generalità degli enti pubblici, ivi compresi tutti quelli del settore sanitario, vige il criterio del mandato quinquennale, non vengono stabiliti i limiti di età e non si richiede una specifica competenza nel settore. Non si comprende, perciò, quale sia l'esigenza che suggerisce la limitazione di durata per l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Non sembra neppure persuasiva la motivazione che con le previste innovazioni della disciplina sulla composizione degli organi si rafforzano gli strumenti di collaborazione reciproca tra Stato e Regioni, in sintonia con gli indirizzi contenuti nell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 59.

Pur sorvolando sulla necessità di una correlazione tra l'articolo 3 e l'articolo del provvedimento in titolo, fa presente che la disciplina attuale sull'ordinamento dell'Agenzia già assicura l'equilibrata rappresentanza dello Stato e delle regioni nel consiglio di amministrazione (tre componenti su sei sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni), mentre l'intesa sulla nomina del direttore è già stata prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28. Innovativa resta solo l'estensione anche alla nomina del presidente – in precedenza espressa dal consiglio di amministrazione nel proprio ambito – del criterio dell'intesa già previsto per il direttore.

Per quanto concerne l'attribuzione all'Agenzia del compito di esprimere parere obbligatorio nei provvedimenti finalizzati alla adozione da parte del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti sostitutivi nei casi di inadempienza delle regioni e province autonome rispetto ad obblighi derivanti dalle normative di attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1997, n. 421, osserva che essa comporta lo svolgimento di un'attività consultiva che nel disegno di legge di delega per la realizzazione del Servizio Sanitario nazionale (A.C. 4230), attualmente all'esame della XII Commissione affari sociali della Camera, viene subordinata alla consultazione preventiva della Conferenza Stato-Regioni.

Il sottosegretario di Stato per la sanità, senatrice Monica BETTONI BRANDANI, dichiara che nel testo di schema di decreto legislativo in suo possesso, che presume coincidere con quello deliberato dal Consiglio dei Ministri, non figura il sesto comma dell'articolo 2 – che recita: « al compimento del settantesimo anno di

età i componenti degli organi dell'Agenzia cessano dalla carica e sono sostituiti con la stessa modalità di nomina ».

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che il comma in questione è presente nel testo ufficialmente trasmesso dal Presidente del Consiglio alle Camere in data 19 dicembre 1997 ed assegnato alla Commissione in data 8 gennaio 1998. In merito sarà sua cura chiedere chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO ritiene razionale che alla base del rafforzamento dell'autonomia regionale — che si intende attuare con la legge 15 marzo 1997, n. 59 — si unisca una fase di rafforzamento di un organo centrale, quale l'Agenzia per i servizi sanitari regionali che diventa punto di raccordo finalizzato ad avere, in tempo reale, una visione generale ed unitaria della gestione del servizio sanitario nelle varie regioni e della spesa sostenuta.

Rileva che la previsione del settantesimo anno di età come limite di età per i componenti degli organi dell'Agenzia è da ritenersi incongruo visto che la carica di direttore dell'Agenzia non nasce da una progressione di carriera, ma da una scelta che, in quanto tale, non si può limitare.

Conclude, osservando che appare opportuno eliminare l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame il riferimento ad « eventuali » decreti legislativi, essendo l'emanazione futura di decreti legislativi in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il deputato Raffaele MAROTTA fa presente, nel caso sia ancora sussistente il comma 6 dell'articolo 2, l'opportunità di una norma transitoria che preveda l'applicazione dello stesso alla scadenza degli incarichi attualmente conferiti.

Conclude, esprimendo perplessità sulle considerazioni del senatore Michele Bonatesta relative ad una riduzione dell'autonomia regionale all'interno del provvedimento in esame.

Il deputato Giacomo GARRA precisando che in sede di legislazione delegata non è ammissibile incidere sull'ordinamento costituzionale, fa presente le sue preoccupazioni riguardo al potere sostitutivo nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Mentre è ammissibile la previsione con legge ordinaria di un potere sostitutivo nei confronti delle regioni a statuto ordinario, occorre una previsione costituzionale per l'attività sostitutiva nei confronti delle autonomie speciali, vista la collocazione nella gerarchia delle fonti dei loro provvedimenti normativi. Auspica che in sede di parere tale questione venga chiarita.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI richiamandosi alle osservazioni del deputato Garra fa presente che lo schema di decreto in esame prevede solamente il parere obbligatorio dell'Agenzia sui provvedimenti del Consiglio dei Ministri di sostituzione delle amministrazioni regionali delle province autonome in caso di loro inadempienza relativamente alle misure loro attribuite in tema di legislazione sanitaria. Pertanto non è possibile incidere sull'aspetto rilevato dall'onorevole Garra, che concerne piuttosto la legge delega 23 dicembre 1992, n. 421.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ fa presente che due ordini di perplessità.

In primo luogo, non comprende come sia pensabile far rientrare lo schema di decreto in esame nell'ambito della attuazione della legge n. 59 del 1997 che prevede attribuzioni di funzioni ad enti locali quali regioni, province, comuni, comunità montane ed altri enti locali: non sembra che l'organismo dell'Agenzia per i servizi sanitari e regionali possa rientrare tra tali categorie.

In secondo luogo, rileva a proposito della dicotomia tra la delega al trasferimento di funzioni alle regioni e la riserva di funzioni allo Stato di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che l'Agenzia per i servizi sanitari svolge compiti di rilievo nazionale che

sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 e, quindi, dalla delega al trasferimento di funzioni alle regioni.

Il Sottosegretario per la sanità, senatrice Monica BETTONI BRANDANI, ringraziando per l'attenzione riservata allo schema di decreto in esame, si scusa per l'equivoco relativo al comma 6 dell'articolo 2 sui limiti di età per i componenti degli organi dell'Agenzia, provocando, così, un vivace dibattito su una questione che potrebbe non sussistere. In tal senso sarà sua cura attivarsi per un immediato chiarimento.

Ad ogni modo fa presente che la previsione di un limite di età non è inusuale nel settore sanitario, se si considera che esso è previsto per i direttori generali delle Unità Sanitarie Locali. Pertanto la previsione del comma 6 dell'articolo 2, qualora fosse stata effettivamente inserita nello schema di decreto, non sarebbe da considerarsi una misura vessatoria, rientrando in una impostazione generale nel Servizio Sanitario Nazionale.

Entrando nel merito del provvedimento, e con la riserva di intervenire ulteriormente al termine della discussione sulle linee generali, fa presente che già il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 66,

che ha istituito l'Agenzia aveva posto all'attenzione la necessità di un raccordo tra l'amministrazione centrale e il sistema delle autonomie regionali nell'ambito del settore della sanità. Con il provvedimento in esame il Governo intende rafforzare tale raccordo, al fine di realizzare un monitoraggio completo sulla gestione del servizio sanitario nelle varie regioni.

Tale esigenza emerge dalla necessità di garantire la prestazione sanitaria ad ogni singolo cittadino in ogni parte del territorio nazionale al fine di tutelare pienamente un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute. Il monitoraggio svolto dall'Agenzia si pone, pertanto, come servizio di informazione trattandosi di uno strumento attraverso il quale si intende garantire quella giustizia sociale che è indispensabile in un settore costituzionalmente garantito, come quello della sanità.

Il deputato Giacomo GARRA auspica un raccordo effettivo tra le autonomie regionali e l'amministrazione centrale proprio al fine di consentire una tutela del diritto alla salute uniforme su tutto il territorio nazionale.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Proposta di parere del relatore sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico « La Biennale di Venezia » in persona giuridica privata denominata « Società di cultura la Biennale di Venezia », in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

LA COMMISSIONE

considerato che:

1) l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce al Governo la delega per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici nazionali;

2) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, tra gli enti oggetto dei provvedimenti di riordino, si riferisce specificamente agli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza;

3) tra i principi e i criteri della delega si indicano la trasformazione di tali enti in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, la razionalizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione;

4) con tale riordino si pongono le basi per una riforma, da tempo attesa, dei diversi strumenti di intervento pubblico nella produzione e nella diffusione della cultura;

5) per gli enti della Presidenza del Consiglio, in particolare per quelli operanti nel settore dello spettacolo, si è preferito procedere per singoli decreti, pur nel quadro di una coerente e unitaria visione delle forme e delle modalità dell'iniziativa pubblica;

6) tra i principali elementi di novità del disegno del Governo sono da segna-

lare: a) la scelta di trasformare gli enti in persone giuridiche di diritto privato, ritenendo questa particolare forma giuridica più adeguata agli obiettivi di qualità ed efficienza che si vogliono raggiungere; b) la semplificazione degli organi, riducendone numero e componenti; c) la chiara separazione tra gestione e direzione culturale con la costituzione di organi distinti. Tali criteri rispondono pienamente ai criteri indicati nella delega;

7) la Biennale di Venezia, nata nel 1893 come esposizione internazionale d'arte, trasformata in Ente autonomo nel 1930, ha ricevuto la sua attuale disciplina nel 1973 con la legge n. 438;

8) ad oltre venti anni da tale intervento legislativo, l'organizzazione complessiva, la struttura e l'ordinamento giuridico della Biennale richiedono un nuovo intervento organico, tale da adeguare l'Ente, il cui grande prestigio è universalmente noto, alle nuove esigenze dell'attuale contesto sociale e culturale, nazionale e internazionale;

9) di tali necessità sono da tempo consapevoli il mondo della cultura, le forze politiche e l'opinione pubblica più avvertita, tanto che da tempo si dibattono ipotesi di riforma dell'Ente e già nelle passate legislature sono state presentate proposte di legge modificative degli attuali assetti;

10) il Governo, deciso ad intervenire sull'assetto complessivo dell'Ente evitando il ricorso a misure parziali, ha presentato fin dal settembre 1996 un disegno di legge « Disciplina della società di cultura Bien-

nale di Venezia ». Il testo del Governo è stato esaminato e licenziato nel maggio 1997 dal Senato ed ha iniziato il suo iter alla Camera, dove è stato esaminato dalla VII Commissione ed inviato per la definitiva approvazione all'Aula;

11) lo schema di decreto riprende integralmente, salvo per le norme di carattere tributario (*ex* articolo 26 del disegno di legge), il testo ampiamente vagliato dal Senato e dalla Camera, con tutte le modifiche che sono state apporrate nel corso del dibattito parlamentare;

12) il Governo ha inteso esercitare legittimamente la delega sopraggiunta con la legge 15 marzo 1997, n. 59 per favorire

una più rapida entrata in vigore del testo vagliato dalle Camere, facendo così uscire da uno stato di grave incertezza una delle principali istituzioni culturali del Paese;

13) le disposizioni tributarie, finalizzate ad agevolare la partecipazione dei privati, non inserite in questo provvedimento per difetto di delega, sono già state presentate come emendamento del Governo al disegno di legge « Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario » (A.S. 2574) attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato in sede deliberante:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Emendamenti alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura la Biennale di Venezia», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Si propone di aggiungere alle parole «esprime parere favorevole» le seguenti: «unitamente alla seguente osservazione: il Consiglio di Amministrazione dovrebbe avere composizione paritetica tra pubblico e privato».

1.

Magnalbò, Bonatesta, Migliori,
Carrara, Zacchera.

Si propone di aggiungere la seguente condizione:

a) Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«1. La Società di cultura ha un settore permanente di ricerca, documentazione e conservazione rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), un settore per le attività permanenti di proposta e dibattito internazionale sui grandi temi che attraversano la vita della cultura nel mondo e sei settori finalizzati alla definizione e organizzazione – con cadenza almeno biennale – delle manifestazioni di rilievo internazionale nei settori artistici relativi ai campi dell'architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro».

2.

Bonato.

Si propone di aggiungere la seguente condizione:

b) All'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole da: «presso la quale i direttori» fino alle parole: «a carattere continuativo».

3.

Bonato.

Si propone di aggiungere la seguente condizione:

c) Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«ART. 15-bis.

(Settore per le attività permanenti).

1. Il settore per le attività permanenti ha il compito di individuare, tematizzare e dibattere ai più alti livelli internazionali i grandi temi e i più forti problemi emergenti nella vita della cultura, nella sua produzione e diffusione. Ha rapporti permanenti con le università e i principali centri culturali nel mondo, è gestito da un direttore che si avvale di un comitato di esperti da lui scelti in accordo con il consiglio di amministrazione della Società di cultura.»

4.

Bonato.

ALLEGATO 3

Parere approvato dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico « La Biennale di Venezia » in persona giuridica privata denominata « Società di cultura la Biennale di Venezia », in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

LA COMMISSIONE

considerato che:

1) l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce al Governo la delega per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici nazionali;

2) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, tra gli enti oggetto dei provvedimenti di riordino, si riferisce specificamente agli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza;

3) tra i principi e i criteri della delega si indicano la trasformazione di tali enti in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, la razionalizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione;

4) con tale riordino si pongono le basi per una riforma, da tempo attesa, dei diversi strumenti di intervento pubblico nella produzione e nella diffusione della cultura;

5) per gli enti della Presidenza del Consiglio, in particolare per quelli operanti nel settore dello spettacolo, si è preferito procedere per singoli decreti, pur nel quadro di una coerente e unitaria visione delle forme e delle modalità dell'iniziativa pubblica;

6) tra i principali elementi di novità del disegno del Governo sono da segna-

lare: a) la scelta di trasformare gli enti in persone giuridiche di diritto privato, ritenendo questa particolare forma giuridica più adeguata agli obiettivi di qualità ed efficienza che si vogliono raggiungere; b) la semplificazione degli organi, riducendone numero e componenti; c) la chiara separazione tra gestione e direzione culturale con la costituzione di organi distinti. Tali criteri rispondono pienamente ai criteri indicati nella delega;

7) la Biennale di Venezia, nata nel 1893 come esposizione internazionale d'arte, trasformata in Ente autonomo nel 1930, ha ricevuto la sua attuale disciplina nel 1973 con la legge n. 438;

8) ad oltre venti anni da tale intervento legislativo, l'organizzazione complessiva, la struttura e l'ordinamento giuridico della Biennale richiedono un nuovo intervento organico, tale da adeguare l'Ente, il cui grande prestigio è universalmente noto, alle nuove esigenze dell'attuale contesto sociale e culturale, nazionale e internazionale;

9) di tali necessità sono da tempo consapevoli il mondo della cultura, le forze politiche e l'opinione pubblica più avvertita, tanto che da tempo si dibattono ipotesi di riforma dell'Ente e già nelle passate legislature sono state presentate proposte di legge modificative degli attuali assetti;

10) il Governo, deciso ad intervenire sull'assetto complessivo dell'Ente evitando il ricorso a misure parziali, ha presentato fin dal settembre 1996 un disegno di legge « Disciplina della società di cultura Biennale di Venezia ». Il testo del Governo è

stato esaminato e licenziato nel maggio 1997 dal Senato ed ha iniziato il suo iter alla Camera, dove è stato esaminato dalla VII Commissione ed inviato per la definitiva approvazione all'Aula;

11) lo schema di decreto riprende integralmente, salvo per le norme di carattere tributario (*ex* articolo 26 del disegno di legge), il testo ampiamente vagliato dal Senato e dalla Camera, con tutte le modifiche che sono state apportate nel corso del dibattito parlamentare;

12) il Governo ha inteso esercitare legittimamente la delega sopraggiunta con la legge 15 marzo 1997, n. 59 per favorire una più rapida entrata in vigore del testo vagliato dalle Camere, facendo così uscire da uno stato di grave incertezza una delle principali istituzioni culturali del Paese;

13) le disposizioni tributarie, finalizzate ad agevolare la partecipazione dei privati, non inserite in questo provvedimento per difetto di delega, sono già state presentate come emendamento del Go-

verno al disegno di legge « Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario » (A.S. 2574) attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato in sede deliberante:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) prevedere con maggiore chiarezza forme di collaborazione permanente con istituzioni, università e centri culturali internazionali, anche al fine di promuovere forme di scambio tra i vari settori artistici, coerenti con le esigenze di multidisciplinarietà che caratterizzano le arti contemporanee;

b) chiarire meglio la possibilità di distinguere i direttori delle attività permanenti, che costituiscono le attività fondamentali dell'Ente, dai curatori delle manifestazioni temporanee, precisandone meglio le competenze.